SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

n. 31

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 17 al 23 luglio 1984)

INDICE

CANETTI: Per la sollecita erogazione dell'energia elettrica e per la realizzazione degli allacciamenti telefonici a favore degli abitanti della valle Osaggio (Imperia) (27) (risp. ALTISSIMO, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*) *Pag.* 488

CHIAROMONTE: Sull'opportunità di formalizzare l'adesione del Governo italiano alla Convenzione internazionale del 1° giugno 1970 (922) (risp. ANDREOTTI, *ministro degli affari esteri*) 489

COLOMBO Vittorino (V.): Sulla veridicità delle notizie secondo le quali il Governo italiano e l'Amministrazione ferroviaria intenderebbero procedere all'acquisto di treni ad alta velocità dalle industrie straniere (945) (risp. SIGNORILE, *ministro dei trasporti*) 490

DI CORATO, PETRARA: Sull'opportunità di provvedimenti volti a sostenere la ripresa dell'attività nei porti di Bari, Monopoli e Mola (Bari), colpiti dalla violenta mareggiata del 2 dicembre 1983 (392) (risp. CARTA, *ministro della marina mercantile*) 490

DI NICOLA: Sulla veridicità delle notizie secondo le quali la presenza di imprenditori turistici libici nell'Isola di Pantelleria (Trapani) starebbe crescendo (768) (risp. SPADOLINI, *ministro della difesa*) 491

FALLUCCHI, SAPORITO: Sulla seduta del consiglio di amministrazione degli impiegati civili del Ministero della difesa tenuta il 10 febbraio 1984 per procedere alla nomina dei nuovi vice direttori generali (671) (risp. SPADOLINI, *ministro della difesa*) *Pag.* 492

FONTANARI, FOSSON: Per la sollecita adozione di provvedimenti volti ad apportare le necessarie correzioni alle leggi n. 180 e n. 833 del 1978, in materia di assistenza psichiatrica, al fine di eliminare le disfunzioni sinora rilevate (857) (risp. CAVIGLIASSO, *sottosegretario di Stato per la sanità*) 493

GARIBALDI: Sulle difficoltà causate ai lavoratori agricoli dall'applicazione della normativa inerente alla circolazione di macchine agricole su strade pubbliche (212) (risp. SIGNORILE, *ministro dei trasporti*) 493

Per l'applicazione delle norme contenute nell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1983, con particolare riferimento alle disposizioni relative ai medici ex condotti che devono optare per un rapporto di lavoro a tempo pieno o *part-time* (450) (risp. CAVIGLIASSO, *sottosegretario di Stato per la sanità*) 494

Per l'attuazione dell'articolo 27 della legge n. 833 del 1978 concernente la distribuzione del libretto sanitario personale, con particolare riferimento ai soggetti affetti dalle malattie per le quali è prevista l'esenzione dal *ticket* per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio (660) (risp. CAVIGLIASSO, *sottosegretario di Stato per la sanità*) 495

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300) — 4

GARIBALDI ed altri: Per la presentazione di un disegno di legge che definisca precisamente i requisiti necessari per la determinazione dei profili professionali degli operatori sanitari (601) (risp. CAVIGLIASSO, *sottosegretario di Stato per la sanità*) *Pag.* 496

GIANGREGORIO: Per un intervento presso l'Alitalia affinchè risarcisca i danni provocati al consorzio florovivaistico « Terflor export » di Terlizzi (Bari) dal mancato recapito a Stoccarda (RFT) di una commessa di fiori (718) (risp. SIGNORILE, *ministro dei trasporti*) 497

GIANOTTI: Per la concessione di una medaglia d'oro per meriti acquisiti durante la Resistenza al comune di Bussoleno (Torino) (294) (risp. SPADOLINI, *ministro della difesa*) 497

GOZZINI: Sui motivi in base ai quali i recenti provvedimenti adottati o in corso di elaborazione per la scuola italiana tendono ad aumentare il numero delle ore settimanali di lezione (1015) (risp. FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*) 498

Sull'opportunità di coordinare, attraverso indicazioni unitarie, i programmi di aggiornamento professionale per il personale docente, con particolare riferimento al personale immesso in ruolo ai sensi della legge n. 270 del 1982 (1016) (risp. FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*) 499

IMBRIACO ed altri: Sui provvedimenti adottati per stroncare le intimidazioni in atto nei confronti dei cittadini di Pozzuoli (Napoli) alloggiati provvisoriamente in appartamenti requisiti nel villagio Coppola a Pinetamare (Caserta) (774) (risp. ZAMBERLETTI, *ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile*) 500

PAGANI Antonino, SCEVAROLLI: Sui motivi per i quali al generale Enrico Rebecchi è stata respinta la richiesta di colloquio con il Ministro della difesa (941) (risp. SPADOLINI, *ministro della difesa*) 501

PINTO Michele: Sulla veridicità della notizia secondo la quale all'Osservatorio vesuviano sarebbe inibito di fornire notizie concernenti movimenti sismici che non riguardino l'area napoletana (141) (risposta ZAMBERLETTI, *ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile*) 501

PINTUS: Sulle iniziative che si intendono assumere per evitare che il dibattimento penale a carico di 77 imputati di spaccio e detenzione di stupefacenti si svolga nella palestra della scuola media « Vidoletti » di Varese (872) (risp. SCALFARO, *ministro dell'interno*) 502

RUFFINO: Per la costruzione di un sottopassaggio che consenta l'eliminazione del passaggio a livello di Cengio (Savona) sulla linea ferroviaria Savona-Torino (898) (risp. SIGNORILE, *ministro dei trasporti*) *Pag.* 503

CANETTI. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se sono a conoscenza che gli abitanti della valle Osaggio, alle spalle della Riviera ligure di ponente (tra Monte Bignone e Ventimiglia), in parte residenti nel comune di Apricale (Imperia), sono da sempre privi di energia elettrica e di allacciamenti telefonici.

L'Enel, ripetutamente interessato, sostiene di non essere in grado di sostenere la spesa di lire 150 milioni per la costruzione di un'indispensabile « centralina »; la SIP risponde che potrà provvedere all'allaccio solo quando le località interessate saranno dotate di energia elettrica.

La situazione lamentata provoca notevole disagio e non poche difficoltà in casi di emergenza.

Considerata la modestia della spesa e, di contro, la grande utilità sociale degli interventi nel senso richiesto dalle popolazioni (che, oltre ad Enel e SIP, hanno già interessato al problema autorità comunali, provinciali e regionali), si chiede se non si ritenga necessario un intervento sollecitatore da parte dei Ministeri interessati.

(4 - 00027)

(9 agosto 1983)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione della signoria vostra onorevole ed a seguito delle notizie richieste da questa Amministrazione all'Enel, si comunica che, per quanto riguarda l'elettrificazione della zona rurale sita nella valle di Osaggio, e cioè le località Toca e Foa, San Vincenzo, Osaggio, Villarel e Canun nel comune di Apricale (Imperia), l'ente ha ricevuto, negli anni 1978 e 1979, alcune richieste di allacciamento di energia elettrica da parte di privati. Queste richieste, presumibilmente a causa dei contributi che gli interessati avrebbero dovuto

versare ai sensi delle norme vigenti, non hanno avuto seguito.

La Regione Liguria, nel 1979, ha chiesto all'Enel, nell'ambito della legge regionale 27 luglio 1978, n. 42, per l'elettrificazione rurale, un progetto per l'alimentazione delle suaccennate località dove sono situate, in ordine sparso, circa 70 abitazioni. Anche tale progetto non ha avuto seguito perchè la maggior parte degli interessati sono risultati privi dei requisiti previsti da detta legge regionale.

L'Enel, il 30 maggio 1983, a seguito di nuova richiesta della Regione Liguria e nell'ambito degli interventi di elettrificazione rurale finanziabili ai sensi del Regolamento della CEE n. 1760, del 1978, riguardante l'utilizzazione dei fondi residuati negli anni precedenti in agricoltura, ha presentato un progetto di massima per l'allacciamento di 8 abitazioni situate nelle località di San Vincenzo, Osaggio, Villarel e Canun. L'impianto progettato dall'Enel, e che potrà consentire anche l'allaccio di altre case, consiste nella costruzione di circa 200 metri di linea MT (15.000 V), di un posto di trasformazione su palo e di quasi 1.400 metri di linea BT, con un preventivo di spesa di circa 87 milioni. La Regione Liguria, che lo ha trasmesso alla CEE per competenza, è tuttora in attesa del finanziamento richiesto dall'Enel.

Si ha motivo di ritenere che la CEE, entro la fine del corrente anno, esprimerà parere favorevole al riguardo.

Per quanto attiene poi alla richiesta di allacciamenti telefonici per gli abitanti della valle di Osaggio, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni informa che non risultano pervenute richieste di nuova utenza ad uso abitazione presso la SIP, società concessionaria; e ciò anche perchè l'installazione di apparecchi privati comporterebbe un notevole onere per i richiedenti, i quali dovrebbero versare, oltre al contributo per il nuovo impianto, anche quello previsto per la sua collocazione, fuori del perimetro dell'abitato dove è ubicata la centrale telefonica.

Ciò stante, il Ministero stesso ritiene che il quesito della signoria vostra onorevole si riferisca all'istanza rivolta alla SIP per l'installazione di un posto telefonico pubblico nella parte relativamente più popolata della valle, dove risiedono cioè 10 famiglie su un raggio di circa 200 metri.

In merito all'installazione di detto posto telefonico pubblico frazionale, a totale carico dello Stato (di cui alla legge 11 dicembre 1952, n. 2529, e successive modificazioni, la più recente delle quali è la legge 14 maggio 1981, n. 220), si fa presente che al suddetto Dicastero risulta sia stato suggerito al sindaco del comune di Apricale di avanzare domanda in tal senso, corredata dalla relativa documentazione, per consentire — una volta accertato il posseso dei requisiti richiesti dalla legge — l'inserimento dell'impianto nel lotto dei lavori di prossima esecuzione.

Tuttora non è pervenuta alcuna precisa richiesta presso gli organi competenti del Ministero e, pertanto, non è possibile fornire previsioni sull'installazione del posto telefonico pubblico in questione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

(6 luglio 1984)

CHIAROMONTE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere:

i motivi per i quali il Governo italiano non ha aderito alla Convenzione internazionale sui divorzi del 1° giugno 1970, alla quale hanno aderito finora numerosi Paesi, fra cui la Danimarca, la Gran Bretagna, la Svezia, la Svizzera, la Cecoslovacchia, eccetera;

se il Governo italiano non intende provvedere a formalizzare l'adesione del nostro Paese a detta Convenzione, anche nell'interesse di tanti nostri connazionali all'estero.

(4 - 00922)

(29 maggio 1984)

RISPOSTA. — Il Consiglio dei ministri ha approvato il 2 marzo 1984 il disegno di legge predisposto dal Ministero degli esteri, d'intesa con quelli dell'interno e di grazia e giustizia, per formalizzare l'adesione dell'Italia alla Convenzione sul riconoscimento dei di-

vorzi e delle separazioni personali, adottata all'Aja il 1° giugno 1970.

Il provvedimento in questione (disegno di legge n. 572) è stato quindi assegnato, in sede referente, alla Commissione esteri del Senato della Repubblica, che ne ha iniziato l'esame nel corso della seduta dell'11 luglio 1984.

Per quanto concerne poi il ritardo circa l'adesione italiana alla Convenzione in questione, va rilevato che esso riflette l'analoga cautela adottata da gran parte dei Paesi comunitari (Francia, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Belgio e Grecia), i quali non hanno aderito alla Convenzione, ovvero non hanno provveduto a ratificarla.

Il Ministro degli affari esteri
ANDREOTTI

(14 luglio 1984)

COLOMBO Vittorino (V.). — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se rispondano a verità le notizie, recentemente diffuse, che attribuiscono al Governo italiano e all'Amministrazione ferroviaria l'intendimento di procedere all'acquisto di treni ad alta velocità da industrie straniere.

In caso di risposta affermativa, si vorrebbe sapere se essa costituisce attestazione dell'impossibilità da parte dell'industria nazionale di far fronte alle eventuali esigenze al riguardo per ragioni che si desidererebbe conoscere se attengano alla capacità progettuale o alla adeguatezza tecnologica o alla economicità produttiva.

(4 - 00945)

(4 giugno 1984)

RISPOSTA. — L'Azienda Ferrovie dello Stato non ha mai avuto l'intenzione di procedere all'acquisto di treni ad alta velocità presso industrie estere, in quanto, considerata la capacità di ricerca, studio e progettazione delle Ferrovie dello Stato medesime e dell'industria nazionale specializzata nel settore, le strutture nazionali sono in grado di realizzare materiale rotabile ad alta velocità; al riguardo è appena il caso di accennare alla lunga tradizione e riconosciuta competenza italiana in questo campo, che parte dagli elettrotreni di costruzione anteguerra fino ad arrivare al treno ad assetto variabile della fine degli anni '70.

È da evidenziare, inoltre, che i benefici ottenibili da un esercizio ad alta velocità non possono essere conseguiti unicamente ricorrendo ad un materiale rotabile specializzato, ma derivano soprattutto dalla disponibilità di tracciati idonei a sviluppare le alte velocità. Pertanto il semplice trasferimento sull'attuale rete delle Ferrovie dello Stato di treni ad alta velocità realizzati all'estero — in ogni caso da adeguare al sistema di alimentazione della rete delle Ferrovie dello Stato — non potrebbe produrre effetti apprezzabili sui tempi di percorrenza se non fosse accompagnato, come minimo, dal completamento della linea « direttissima » Firenze-Roma, in modo da permettere l'utilizzazione di detti treni alle massime velocità loro consentite su distanze tali da portare un apprezzabile beneficio commerciale in termini di riduzione dei tempi di percorrenza.

Ciò premesso, si rileva che, non realizzandosi prima del 1990 le sopracitate condizioni, l'Azienda dello Ferrovie dello Stato, di concerto con le più qualificate industrie specializzate italiane del settore, ha a disposizione il tempo necessario per sviluppare autonomamente propri progetti di treni ad alta velocità rispondenti alle particolari esigenze tecniche e di esercizio della rete. Ed è in tal senso che già da oltre oltre un anno si è mossa l'Azienda stessa, programmando la realizzazione di convogli prototipi ad alta velocità.

Il Ministro dei trasporti
SIGNORILE

(9 luglio 1984)

DI CORATO, PETRARA. — *Ai Ministri della marina mercantile e dei lavori pubblici.* — Per sapere se sono a conoscenza della violenta mareggiata abbattutasi sulla costa barese il 2 dicembre 1983, ed in particolare sui porti di Bari, Mola e Monopoli ove si registrano danni incalcolabili alle strutture portuali (*containers*, gru, motori e congegni idraulici), alle banchine ed ai

natanti e ove risultano bloccate le attività portuali di pesca, con gravi ripercussioni sull'occupazione, sui redditi individuali e, in generale, sull'economia dell'area costiera, atteso che gli enti portuali stanno attraversando un momento di grave crisi.

Gli interroganti chiedono, pertanto, di conoscere:

a) quali interventi si intendono attuare per realizzare le opere — in particolare le barriere protettrici — progettate e finanziate dagli enti preposti e dai comuni interessati, al fine di evitare che periodicamente si assista impotenti a flagelli calamitosi che, oltre a vanificare quanto stentatamente realizzato, paralizzano l'attività della marineria;

b) quali provvedimenti urgenti si intendono prendere per venire incontro ai proprietari delle imbarcazioni distrutte e per sostenere la ripresa dell'attività dei porti di Bari, Mola e Monopoli.

(4 - 00392)

(6 dicembre 1983)

RISPOSTA. — La Capitaneria di porto di Bari ha segnalato, con telemessaggio numero 1390/T, la violenta mareggiata abbattutasi sul litorale barese il 1° e il 2 dicembre 1983.

Sono stati accertati nel porto di Bari sensibili dissesti alle infrastrutture portuali, ed in particolare al piazzale della banchina di levante, e danni particolarmente gravi nelle zone interessate dal cunicolo di espansione che si estende lungo il muraglione.

L'ufficio del Genio civile opere marittime di Bari ha già affidato l'appalto dei lavori di ripristino con procedura di urgenza.

Nel porto di Monopoli sono stati segnalati crepe, avvallamenti ed ampie fenditure della diga di Tramontana; lesioni varie e sprofondamenti alle banchine.

È stato interessato l'ufficio del Genio civile opere marittime della Regione Puglia, competente per il porto di Monopoli, ai sensi dell'articolo 2, lettera *g*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, perchè classificato nella terza classe della seconda categoria.

Nel porto di Mola di Bari sono state rilevate due grosse buche sul muro paraonde del 3° braccio del molo foraneo; danni alla banchina antistante il mercato ittico e lo sgrottamento del molo di Tramontana del porticciolo Cala Portecchia.

La direzione generale delle opere marittime, ha autorizzato la presentazione della perizia relativa agli studi idrodinamici necessari per la realizzazione del nuovo molo foraneo di levante nel porto in esame.

La direzione generale della pesca marittime ha autorizzato la presentazione della pel'elenco delle imbarcazioni da pesca che hanno subìto danni a causa della mareggiata. I proprietari delle unità distrutte, in possesso dei requisiti prescritti, debbono inoltrare domanda alla predetta direzione generale, al fine di ottenere i contributi CEE per la costruzione delle nuove imbarcazioni.

Il Ministro della marina mercantile
CARTA

(17 luglio 1984)

DI NICOLA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se risponda a verità la crescente presenza di imprenditori turistici libici nell'isola di Pantelleria.

Secondo notizie di stampa, ultimamente la società libica « National Investment Company » avrebbe acquistato l'hotel « Punta Tre Stelle »; altre proprietà sul monte Bugeber, naturale osservatorio strategico, sarebbero state acquistate da operatori del vicino Stato nord-africano.

Essendo tali notizie allarmanti, l'interrogante chiede una risposta urgente, anche per fugare timori nella popolazione residente a Pantelleria, isola posta al centro del Mediterraneo, in una posizione di grande interesse strategico-militare.

(4 - 00768)

(4 aprile 1984)

RISPOSTA. — L'articolo 18 della legge 24 dicembre 1976, n. 895, ha assoggettato all'approvazione del prefetto, su conforme parere dell'autorità militare, tutti gli atti di alienazione di beni immobili siti nel territorio del-

l'isola di Pantelleria, esclusi quelli a favore di cittadini italiani. In mancanza dell'approvazione, gli atti stessi sono privi di efficacia giuridica.

La cautela, ovviamente, non copre le alienazioni perfezionate in precedenza. Al riguardo si rassicura l'onorevole interrogante che la situazione è seguita con attenzione dagli organi competenti, al fine di evitare eventuali usi di immobili contrari all'interesse del Paese.

Quanto all'hotel « Punta Tre Stelle », lo stesso non risulta appartenente a società libiche. Ove l'interrogante abbia inteso riferirsi all'hotel « Punta Tre Pietre », si chiarisce che questo è di proprietà della SVI.PA. s.p.a.

Il Ministro della difesa
SPADOLINI

(16 luglio 1984)

FALLUCCHI, SAPORITO. — *Al Ministro della difesa.* — Premesso:

che in data 10 febbraio 1984 si riuniva il consiglio di amministrazione degli impiegati civili del Ministero per procedere alla nomina dei nuovi vice direttori generali;

che la riunione, invece di articolarsi attraverso un serio accertamento dei requisiti di professionalità delle persone da nominare — professionalità derivante da oggettiva ed approfondita conoscenza dei problemi, da dimostrata capacità di prospettare soluzioni adeguate, da esperienza acquisita attraverso anni di lavoro presso il Ministero — si riduceva ad una sorta di declaratoria dove venivano semplicemente comunicate scelte precostituite;

che tutti gli esponenti dei sindacati presenti (CGIL, CISL, UIL, DIRSTAT, CISAL-SNAD) abbandonavano la riunione in segno di protesta, cosa mai accaduta nel passato,

gli interroganti chiedono di conoscere quali misure il Ministro intenda adottare per rimuovere una situazione così anomala e se non sia il caso di verificare la legittimità delle decisioni prese.

(4 - 00671)

(8 marzo 1984)

RISPOSTA. — Nel procedere al conferimento degli incarichi dirigenziali cui si riferiscono gli onorevoli interroganti, si è avuto stretto riguardo alla funzionalità dei servizi. Le relative valutazioni sono state operate dopo aver attentamente considerato le indicazioni fornite, nella sua autonoma collegialità, dal consiglio di amministrazione e dopo aver acquisito ogni altro elemento ritenuto utile al fine di indirizzare le scelte nel modo più rispondente all'interesse dell'Amministrazione.

Tale impostazione si pone in piena aderenza con il disposto dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, il quale stabilisce che all'attribuzione delle funzioni in parola provvede il Ministro, sentito il consiglio di amministrazione.

Ciò premesso, con riferimento all'episodio segnalato dagli onorevoli interroganti, si fa presente che il 10 febbraio 1984 si è riunito il consiglio di amministrazione di questo Ministero per provvedere, tra l'altro, al conferimento di incarichi di vice direttore generale, di vice direttore centrale e di membro relatore per gli affari amministrativi del Consiglio superiore delle Forze armate, da attribuire a dirigenti superiori.

Nella circostanza sono state prese in esame varie ipotesi di impiego di funzionari per i quali ricorrevano i due requisiti dell'anzianità di qualifica e della professionalità specifica.

Posta in votazione una prima soluzione di impiego a livello di vice dirigente generale, il collegio, a maggioranza e previa ampia discussione, adottava una decisione non conforme a quella proposta da un rappresentante del personale.

A seguito di tale delibera, i rappresentanti del personale chiedevano una breve sospensione della seduta; alla ripresa dell'adunanza questi manifestavano l'intendimento di non presenziare all'ulteriore svolgimento dei lavori.

Preso atto di ciò, constatata la sussistenza del numero legale dei membri e, quindi, la regolarità della composizione del collegio, si disponeva la prosecuzione dei lavori stessi.

Il consiglio di amministrazione procedeva, pertanto, a definire le proposte di conferi-

mento dei citati incarichi, tenendo conto del criterio precedentemente concordato dal consiglio stesso, in base al quale al loro conferimento si dovesse provvedere non solo sulla base dell'anzianità nella qualifica di dirigente superiore, ma anche apprezzando il *curriculum* di servizio degli aspiranti. Il tutto, evidentemente, in vista e a ragione delle determinazioni che il Ministro avrebbe adottato al riguardo.

Il Ministro della difesa
SPADOLINI

(16 luglio 1984)

FONTANARI, FOSSON. — *Al Ministro della sanità.* — Per ricordare l'impegno contenuto nelle dichiarazioni programmatiche del presidente Craxi e sollecitare il contributo governativo, determinante per l'avvio dell'*iter* parlamentare, per le necessarie correzioni alla legge 13 maggio 1978, n. 180, ed alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di assistenza psichiatrica, che possano eliminare le disfunzioni finora rilevate, sia per quanto concerne l'ambito delle garanzie giurisdizionali e delle modalità di esecuzione del trattamento sanitario obbligatorio, sia per la definizione di una qualificata e moderna assistenza attraverso adeguate strutture per malati acuti, lungodegenti e cronici, che adesso sono spesso o « ipocritamente » restituiti alle famiglie, sulle quali viene a gravare un intollerabile onere di spesa e responsabilità, o abbandonati al loro tragico destino.

(4 - 00857)

(22 maggio 1984)

RISPOSTA. — Il disegno di legge di iniziativa governativa sull'assistenza psichiatrica, presentato in data 2 marzo 1984 ed elaborato per ovviare alle segnalate disfunzioni del servizio sanitario nazionale nel settore, segue al momento il prescritto *iter* parlamentare.

In relazione alle importanti e delicate problematiche connesse al provvedimento, si ravvisa la necessità di un accurato e approfondito esame da parte del Parlamento.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità
CAVIGLIASSO

(13 luglio 1984)

GARIBALDI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se sia a conoscenza delle difficoltà causate ai mototrebbiatori e ai motoaratori dall'applicazione legittimamente discrezionale, molto spesso restrittiva, dell'attuale normativa specifica relativa alla loro occasionale circolazione sulle strade pubbliche. Infatti è discrezionale, perchè cautelativa è la norma, la pretesa da parte di taluno, deputato alla vigilanza sulla circolazione stradale, della posizione del lampeggiante oltrechè sul veicolo agricolo anche sul mezzo di scorta e l'impiego del pannello a strisce bianche e rosse; inoltre, sembra eccessiva la tassatività, stante la variabilità delle singole situazioni di viabilità, della disposizione di cui all'articolo 10, settimo comma, della legge 10 febbraio 1982, n. 38.

Ciò premesso, l'interrogante chiede, inoltre, al Ministro se non reputi opportuno disporre amministrativamente le modalità di servizio per la scorta ai trasporti eccezionali costituiti dalle macchine agricole di cui sopra, modalità che abbiano riguardo alla particolarissima situazione in cui esse operano, e, infine, se non intenda proporre una modifica legislativa del settimo comma sopracitato mediante la quale venga sanzionata la facoltà, per gli organi di vigilanza, di autorizzare, indicandone le modalità, l'impresa a servirsi di segnalatori quale scorta.

(4 - 00212)

(26 ottobre 1983)

RISPOSTA. — Occorre premettere che sulla disciplina dei trasporti eccezionali, come è noto, è stato emanato apposito decreto interministeriale 23 gennaio 1984, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 9 febbraio 1984, la cui entrata in vigore, originariamente prevista per il 1° luglio 1984, è stata successivamente prorogata al 1° gennaio 1985, con decreto interministeriale del 28 giugno 1984,

pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 29 giugno 1984.

La direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, che rappresentava questo Ministero nella Commissione appositamente istituita dal Ministro per i lavori pubblici per la stesura di detto decreto interministeriale dovuto ai sensi del comma 11 dell'articolo 1 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, ha tenuto presente la necessità di snellire la procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla circolazione delle macchine agricole con caratteristiche eccezionali, compatibilmente con la necessità di salvaguardare la sicurezza della circolazione.

Per quanto attiene alla disposizione di cui all'articolo 10, settimo comma, della citata legge n. 38 del 1982, si osserva che la prescrizione in essa contenuta è applicabile alle macchine operatrici ed ai carrelli industriali e, quindi, non interessa le macchine agricole.

Per quanto riguarda, infine, la facoltà della polizia della strada di autorizzare, indicandone le modalità, l'impresa a servirsi di propri autoveicoli quale scorta, si osserva che tale disposizione è già contenuta nel comma 7 dell'articolo 1 della ripetuta legge n. 38 del 1982.

Si assicura, comunque, che sono state date disposizioni perchè il precitato decreto interministeriale venga seguito nella sua prima fase di applicazione, al fine di poter apportare eventualmente le necessarie modifiche.

Il Ministro dei trasporti
SIGNORILE

(14 luglio 1984)

GARIBALDI. — *Al Ministro della sanità.* — Premesso:

che con l'articolo 28 della legge finanziaria per il 1984 è stato introdotto il principio dello scioglimento totale (*sic!*) di un organo collegiale (nella specie il comitato di gestione delle USL) per « spese non ripianabili »;

che si seguitano a corrispondere agli ex medici condotti compensi per attività che in gran parte non possono espletare e che, comunque, non competono più loro;

che i ritardi nel « rientrare » da una situazione di palese iniquità sono stati più o meno esplicitamente giustificati con l'attesa del « contratto » del personale delle USL;

che tale contratto è stato pubblicato con decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1983 ed è in vigore dal 1° luglio 1983;

che per l'articolo 28 di detto decreto del Presidente della Repubblica n. 348 (contratto) entro il 20 settembre 1983 gli ex medici condotti avrebbero dovuto effettuare le opzioni per il tempo pieno o il tempo definito (*part-time*) sulla base di « fasce orarie » da determinare da parte delle Regioni competenti;

che il TAR del Lazio, in carenza delle determinazioni di cui sopra, con ordinanza del 28 settembre 1983 ha sospeso gli effetti della norma del « contratto » sopra richiamato,

l'interrogante, contemporaneamente richiamando una propria precedente interrogazione (come alcune altre ad oggi senza risposta), chiede se il Ministro non reputi equo e doveroso sostituirsi alle Regioni inadempienti nelle specifiche determinazioni di loro competenza.

(4 - 00450)

(2 gennaio 1984)

RISPOSTA. — La determinazione delle fasce orarie prevista dall'articolo 28 del decreto del presidente della Repubblica n. 34 del 1983, che ha reso esecutivo l'accordo unico per il comparto sanitario, rientra nell'esclusiva competenza delle singole Regioni.

Al riguardo, per quanto attiene al connesso diritto di opzione degli ex medici condotti, si fa presente che esso, subordinato alla istituzione delle predette fasce orarie (non inferiori a 10 ore settimanali), a fronte della mancata determinazione degli organi regionali, potrebbe consentire di configurare, in tale atteggiamento, l'intenzione delle Regioni stesse di non attuarle e, quindi, l'obbligo del medico di optare o per il « tempo pieno » o per il « tempo definito ».

Ma tale ipotesi non va disgiunta, peraltro, dall'esercizio, pur consentito, dell'opzione di

cui trattasi oltre i termini di cui all'articolo 28 e entro un nuovo termine che le Regioni potrebbero a tal uopo fissare.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità
CAVIGLIASSO

(13 luglio 1984)

GARIBALDI. — *Al Ministro della sanità.* — Premesso:

che il decreto del Ministero del 10 febbraio 1984 (*Gazzetta Ufficiale* del 25 febbraio 1984, n. 56), nell'intendimento di attuare quanto disposto all'articolo 11, quinto comma, del decreto-legge n. 463 del 1983, convertito nella legge n. 638 del 1983, ha elencato le malattie « esenti » dal *ticket* per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio;

che l'esistenza di tali forme morbose, per avere titolo alle prestazioni esenti da *ticket*, è prescritto debba essere dichiarata dal medico convenzionato o dipendente con la dizione « rientra nelle categorie di cui al decreto ministeriale del 10 febbraio 1984 »;

che la relativa certificazione deve essere registrata dalla USL territoriale che ne deve conservare documentazione;

che tale certificazione « ha validità permanente », fatta eccezione per le affezioni dell'apparato cardiovascolare;

che per i soggetti portatori di neoplasie le prestazioni di cui si tratta sono esenti da *ticket* « relativamente » (*rectius*: limitatamente?) alle indagini « mirate al monitoraggio della terapia ed alla diagnosi precoce delle metastasi »,

si chiede di sapere:

se il Ministro abbia idea di quali oneri organizzativi ed economici sia produttivo l'obbligo per le USL di conservare la documentazione prevista, quando, ove fosse fatto carico al medico di apporre la proposta « dichiarazione di esenzione » su ogni certificato, sarebbero eliminati gli oneri di cui sopra, contestualmente responsabilizzandolo più efficacemente;

come possa essere effettuato l'ancorchè minimo controllo da parte delle USL su quella certificazione che non ha « validità permanente » (*sic!*) in assenza dell'elemento da controllare, e cioè la diagnosi dell'affezione cardiovascolare o neoplastica, atteso che il decreto « limita » il conseguimento delle prestazioni esenti da *ticket* alle indagini mirate al permanente monitoraggio di fattori della coagulazione ed al monitoraggio di terapia e diagnosi di metastasi;

se il Ministro non ritenga più proprio, ad evitare gli inconvenienti (*rectius*: pasticci) sopra indicati, dare finalmente corso al disposto dell'articolo 27 della legge n. 833 del 1978, secondo cui il Ministro, con proprio decreto, « sentito il Consiglio sanitario nazionale (approva) il modello del libretto sanitario personale » affinchè le USL possano fornirlo ai cittadini, a cominciare dai « nuovi nati », e ai soggetti affetti dalle malattie di cui agli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 10 febbraio 1984, più volte ricordato.

(4 - 00660)

(6 marzo 1984)

RISPOSTA. — Non c'è dubbio che la possibilità di usufruire di un documento di riscontro, quale quello previsto dall'articolo 27 della legge n. 833 del 1978, potrebbe, per alcune categorie di ammalati, parzialmente semplificare l'applicazione del decreto 10 febbraio 1984, concernente l'individuazione dei soggetti esonerati dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa sulle prestazioni di diagnostica stumentale e di laboratorio.

Tuttavia, è appena il caso di considerare il fatto che il libretto sanitario, di cui all'articolo 27, non abbia a trasformarsi in un diario clinico minuzioso.

Per quanto si riferisce alla differenziazione tra certificazioni aventi validità permanente e quelle la cui validità è circoscritta nel tempo, il decreto in parola considera in modo diverso le affezioni dell'apparato cardiovascolare nel corso di trattamenti che richiedono un permanente monitoraggio dei fattori della coagulazione.

Lo scopo del provvedimento è, infatti, quello di esonerare dalla quota di partecipazione alla spesa quelle indagini di laboratorio la cui effettuazione condiziona stret-

tamente la condotta terapeutica, come si verifica, appunto, nel caso dei cardiopazienti in trattamento anticoagulante.

Negli altri casi il medico, ovviamente, farà una sola certificazione, come indicato nel decreto, e non dovrà pertanto ripetere ogni volta la dichiarazione.

Sarà compito della USL di utilizzare i dati acquisiti attraverso le registrazioni di forme morbose indicate nell'articolo 1 del citato decreto.

D'altra parte, circa la proposta che farebbe carico al medico di apporre, su ogni richiesta di esame strumentale o di laboratorio, la dizione « dichiarazione di esenzione », questa sarebbe possibile, ovviamente, solo in presenza di una modifica « pattizia » dell'elenco delle attuali incombenze dei medici di medicina generale.

Peraltro, per quanto riguarda la possibilità di controllo da parte della USL, si fa presente che nella quasi totalità dei casi delle malattie previste nel decreto, quali ad esempio i tumori o le affezioni cardiovascolari, trattasi di patologie riferite a pazienti — quasi sempre — con trascorsa degenza ospedaliera e per i quali è ipotizzabile altra degenza in ospedale.

Una delle finalità del decreto è, appunto, quella di agevolare il raccordo tra ospedale e territorio.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità
CAVIGLIASSO

(13 luglio 1984)

GARIBALDI, COLOMBO SVEVO, ROSSANDA, PINTUS, PANIGAZZI. — *Al Ministro della sanità.* — Premesso:

che l'articolo 6 della legge n. 833 del 1978 — riforma sanitaria — mantiene di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti, fra l'altro, la fissazione dei requisiti per la determinazione dei profili professionali degli operatori sanitari, le disposizioni generali per la durata e la conclusione dei corsi, la determinazione dei requisiti necessari per l'ammissione alle scuole, nonchè dei requisiti per l'esercizio delle professioni (mediche) e sanitarie ausiliarie;

che, in carenza della specifica normativa, affiorano (vedi disegno di legge Senato n. 122/IX Legislatura) comprensibili tentativi di dare consistenza a figure di operatori sanitari superate dai tempi e in contrasto con le regole comunitarie (vedi legge 15 novembre 1973, n. 795, e decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1975, n. 867) e con la normativa statale ad esse conseguente;

che il decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979 individua nel ruolo sanitario il personale infermieristico, tecnico-sanitario, di vigilanza e ispezione, con funzioni di riabilitazione, e che il decreto del Ministero del 30 gennaio 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 22 febbraio 1982) stabilisce i requisiti di ammissione ai relativi concorsi pur in assenza delle definizioni dei confini di cui all'articolo 6 della legge n. 833 del 1978;

che, a sua volta, il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, autonomamente regola e, di conseguenza, prefigura professionalità « parasanitarie » derivanti dalla frequenza di scuole dirette a fini speciali in ambito universitario per diplomi post-secondari anch'esse funzionali al Servizio sanitario nazionale,

gli interroganti chiedono se il Ministro non ritenga indispensabile la sollecita proposizione al Parlamento della normativa regolatrice.

(4 - 00601)

(15 febbraio 1984)

RISPOSTA. — Questa Amministrazione ha già predisposto, di concerto con il Ministero della pubblica istruzione, uno schema di disegno di legge riguardante « Nuove norme sulla formazione degli esercenti le professioni sanitarie infermieristiche e tecniche ».

Tale schema è stato diramato in data 9 giugno 1984 a tutti i Dicasteri interessati, nonchè alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'ulteriore *iter* procedurale.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità
CAVIGLIASSO

(13 luglio 1984)

GIANGREGORIO. — *Ai Ministri dei trasporti e del commercio con l'estero.* — Premesso:

che in Terlizzi (BA), centro floricolo di rinomanza nazionale ed internazionale, è costituito il consorzio per la commercializzazione dei prodotti florovivaistici denominato « Terflor export »;

che, in data 11 febbraio 1984, il « Terflor export », a mezzo dell'« Alitalia » — servizio merci — con lettera di trasporto aereo AWB 055 2661 8513, ha spedito dall'aeroporto di Palese Macchie n. 25 cartoni di fiori freschi, del peso di chilogrammi 430, del valore di lire 3.493.836, diretti a Stoccarda (Germania);

che, in data 13 febbraio 1984, il cliente estero, signor Munz Florentine, comunicava al consorzio che la merce ordinata non era giunta a destinazione e sollecitava l'invio;

che il « Terflor export » chiedeva informazioni all'« Alitalia » ed accertava che i fiori, anzichè essere inviati a Roma per Francoforte, erano stati spediti a Milano dove erano giacenti già da due giorni;

che il signor Munz Florentine, a mezzo telex, disdettava l'ordine e rifiutava il pagamento della fattura;

che successivamente la merce veniva rispedita a Bari totalmente deteriorata;

che la raccomandata inviata dal « Terflor export » il 14 febbraio 1984 all'« Alitalia » — servizio merci, assistenza cliente, dell'aeroporto di Fiumicino — con la quale si lamentava il disservizio e si chiedeva il risarcimento del danno, non ha ricevuto riscontro alcuno,

l'interrogante chiede:

se, accertata la fondatezza dei fatti denunziati, intendano adottare energici provvedimenti nei confronti dell'« Alitalia » che, con il suo comportamento gravemente censurabile, non solo ha leso sensibilmente gli interessi economici di un'associazione che agisce nell'interesse della collettività di Terlizzi, la cui economia è basata in maniera preminente sulla floricoltura, ma ha anche pesantemente compromesso la serietà commerciale dell'Italia nell'ambito del Mercato comune e nel campo internazionale;

se intendano porre rimedio alla condotta omissiva dell'« Alitalia » inducendo la stessa a risarcire il danno, in considerazione che la parte danneggiata è costituita da un insieme di modesti lavoratori dediti alla lavorazione della terra.

(4 - 00718)

(19 marzo 1984)

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del Ministro del commercio con l'estero.

In merito all'episodio segnalato si fa presente quanto comunicato dalla società Alitalia.

La merce fu prenotata a Bari dalla « Danzas », spedizioniere della « Terflor Export », in prosecuzione da Fiumicino per Stoccarda per il giorno 11 febbraio 1984 la lettera di vettura n. 26618292.

In realtà, però, la merce venne avviata il giorno 11 febbraio 1984, con altra lettera di vettura, per errore dello spedizioniere.

Pertanto la merce, giunta all'aeroporto di Fiumicino, fu bloccata in quanto la stessa era mancante di prenotazione riservata ad un altro numero e non era disponibile spazio sul volo per Stoccarda.

La « Danzas », dopo due giorni, diede istruzioni per il rientro della merce che fu conseguentemente riavviata a Bari il 13 febbraio con il volo BM 390 e quindi riconsegnata al cliente.

Il Ministro dei trasporti
SIGNORILE

(9 luglio 1984)

GIANOTTI. — *Al Ministro della difesa.* — In considerazione del contributo dato dalla comunità di Bussoleno, in provincia di Torino, alla Lotta di liberazione (2 impiccati, 18 fucilati, 52 caduti in combattimento contro i nazifascisti, 3 scomparsi in campo di concentramento, eccetera) e in considerazione di una delibera del Consiglio comunale (18 dicembre 1970) che autorizzava il sindaco a inoltrare domanda al Ministero per la concessione della medaglia d'oro al comune per meriti acquisiti nella Resistenza, si chiede se il Ministro non

ritiene di accogliere tale domanda in relazione alla prossima ricorrenza del 40° anniversario della Liberazione.

(4 - 00294)

(17 novembre 1983)

RISPOSTA. — In conformità alle deliberazioni delle Commissioni di 1° e 2° grado per il riconoscimento delle qualifiche e ricompense ai partigiani e in aderenza ai criteri generali seguiti in materia, è stata concessa al comune di Bussoleno la medaglia di bronzo al valor militare per i meriti acquisiti durante la guerra di liberazione.

Il provvedimento è in corso.

Il Ministro della difesa
SPADOLINI

(16 luglio 1984)

GOZZINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Rilevando che da qualche tempo tutti i provvedimenti adottati o in corso di elaborazione per la scuola italiana tendono sempre ad aumentare il numero delle ore settimanali di lezione (nella media si è passati dalle 25-27 ore del 1973 alle 30 ore per tutte le classi nel 1979; per la scuola secondaria superiore si parla addirittura di 36 ore);

avendo presente la necessità sia di prevedere un congruo numero di ore per il lavoro personale, sia di tenere nel debito conto la possibilità di attingere cultura da altri canali diversi dalla scuola,

si chiede di conoscere:

a) su quale serio indirizzo pedagogico si fondi la tendenza in questione;

b) se essa non sia dovuta a una carenza di scelte prioritarie in rapporto ad un'eccessiva parcellizzazione di insegnamenti;

c) se, in particolare, non vi influisca la preoccupazione di assumere altro personale insegnante o di utilizzare quello già assunto, quando tali fini possono essere conseguiti, molto più positivamente per l'interesse generale, diminuendo il numero di alunni per classe e aumentando di conseguenza il numero delle medesime.

(4 - 01015)

(10 luglio 1984)

RISPOSTA. — In merito all'interrogazione in oggetto, si fa presente che le preoccupazioni manifestate circa la rilevata tendenza ad un progressivo aumento del numero delle ore settimanali di lezione non risulta trovare effettiva rispondenza nella situazione della scuola secondaria superiore ed artistica; è noto, infatti, che le strutture e gli ordinamenti didattici relativi a tale settore — fatta eccezione per le innovazioni sperimentali attuate nell'ultimo decennio in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419 — sono invariati da tempo, in attesa dell'auspicata legge di riforma.

La situazione segnalata trova, invece, sostanziale riscontro nelle scuole secondarie di primo grado, per le quali l'aumento delle ore settimanali di lezione, che attualmente ammontano in media a n. 30 per ciascuna classe, è stato determinato dal prolungamento dell'orario dell'educazione musicale; tale aumento ha inteso soddisfare, secondo la unanime richiesta di tutti i settori educativi, l'esigenza di arricchire l'area espressivo-creativa, che rappresenta un momento fondamentale per la formazione degli alunni.

Si deve, d'altra parte, considerare che, antecedentemente all'entrata in vigore del decreto ministeriale del 9 febbraio 1979 — che ha fissato gli attuali orari e programmi d'insegnamento in attuazione della legge n. 348, del 16 giugno 1977 — il monte ore delle lezioni nelle scuole medie risultava inferiore alle 30 settimanali, per il semplice fatto che taluni insegnamenti erano facoltativi; quando, tuttavia, detti insegnamenti venivano richiesti, come accadeva nella maggior parte dei casi, l'orario per gli allievi variava, a seconda del tipo di classe frequentata, da 29 a 31 ore settimanali.

A determinare il fenomeno lamentato concorre, inoltre, sempre nella scuola media, l'istituzione di classi a tempo prolungato, che è stata ritenuta necessaria al fine di razionalizzare, con effetto dal prossimo anno scolastico, le attività di dopo-scuola e di integrazione scolastica a tempo pieno, già funzionanti.

L'innovazione in parola è da ritenere, tuttavia, limitata, tenuto conto che condizione indispensabile per l'istituzione di quest'ul-

timo tipo di classi è in ogni caso la richiesta delle famiglie, la cui scelta assume rilevanza prioritaria per quanto riguarda la determinazione dei tempi educativi da destinare ai propri figli.

È comunque da escludere che la suddetta, come altre innovazioni similari, possano essere state determinate in relazione all'esigenza di assicurare una maggiore occupazione del personale docente, come asserito nell'ultimo punto della interrogazione; al riguardo occorre, infatti, tener presente che, per effetto di quanto stabilito dall'articolo 12, sesto comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, la rideterminazione annuale delle dotazioni organiche non può comportare, in ciascuna provincia, un aumento del numero dei posti già attivati alla data di entrata in vigore della legge stessa.

Nè l'eventuale incremento del numero dei docenti occupati — ove fosse questo l'obiettivo da perseguire — potrebbe essere realizzato mediante la proposta riduzione del numero di alunni per classe, con il conseguente aumento delle stesse, considerato che, a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 6 settembre 1972, n. 504, convertito e modificato con la legge 1° novembre 1972, n. 625, non può essere, in via di massima, consentito il funzionamento di prime classi con un numero di alunni inferiore alle 25 unità.

Il Ministro della pubblica istruzione
FALCUCCI

(16 luglio 1984)

GOZZINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Tenuta presente la necessità di un serio aggiornamento del personale docente, in particolare di coloro che sono stati immessi in ruolo ai sensi della legge n. 270 del 1982, cioè senza aver superato un regolare concorso con prove scritte e orali, si chiede di conoscere:

a) se il Governo ritenga opportuno e urgente coordinare attivamente, con precise indicazioni unitarie, i programmi dei vari corsi di aggiornamento, sia quelli promossi direttamente dal Ministero della pubblica istruzione, sia quelli programmati dagli IRRSAE, disponendo sia per gli uni come per gli altri tutti quegli opportuni controlli che ne assicurino l'efficienza, in nessun caso lasciando che i programmi e il loro svolgimento siano abbandonati alla completa discrezionalità dei singoli docenti, anche se insigni cattedratici universitari;

b) quali iniziative immediate si intendano prendere ai fini di assicurare che tutti i corsi siano sempre finalizzati alla particolare preparazione dei docenti, evitando comunque che ad oggetto delle lezioni vengano prescelti argomenti senza dubbio di alto interesse scientifico e culturale, ma assolutamente estranei ai programmi di insegnamento delle scuole per i cui docenti l'aggiornamento viene organizzato e svolto;

c) se il Governo convenga nel riconoscere che l'inconveniente suddetto, qualora non fosse subito eliminato, provocherebbe una sorta di vanificazione delle spese, già limitate, previste nel bilancio per l'aggiornamento dei docenti.

(4 - 01016)

(10 luglio 1984)

RISPOSTA. — In merito all'interrogazione in oggetto, si fa presente che le problematiche relative all'aggiornamento ed alla qualificazione del personale docente trovano particolarmente sensibile l'Amministrazione scolastica, la quale, anche per il passato, non ha mancato, nei limiti consentiti dalle limitate disponibilità di bilancio, di promuovere ed agevolare le iniziative ritenute, di volta in volta, necessarie.

Per quanto concerne, tuttavia, il problema contingente, costituito dalle recenti immissioni in ruolo senza concorso, previste dalla legge 20 maggio 1982, n. 270, pur condividendo, in via di principio, le argomentazioni addotte dalla signoria vostra onorevole, pare opportuno rilevare che una sostanziale verifica della preparazione professionale dei singoli docenti interessati si è avuta in sede di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, prescritta, come è noto, dalla legge stessa, qua-

le necessario presupposto per il successivo inquadramento in ruolo.

In vista della suddetta verifica, il Ministero, nel quadro delle attività tendenti ad aggiornare gli insegnanti delle scuole statali, ebbe ad impartire particolareggiate disposizioni, con le circolari n. 228, del 31 luglio 1982, e n. 352, del 27 ottobre 1982, per l'organizzazione e lo svolgimento di corsi di preparazione professionale in favore dei destinatari delle sessioni riservate di abilitazione, introdotte dalla summenzionata legge n. 270.

L'attuazione di tali corsi — di cui ha potuto beneficiare un consistente numero di docenti — ha comportato una spesa complessiva di lire 3.526.424.000, a carico del bilancio statale relativo allo stato di previsione del Ministero.

Non si può, d'altro canto, non considerare che, relativamente alle immissioni in ruolo *ope legis*, sarebbe arduo discriminare, ai fini di un'adeguata azione di aggiornamento, tra docenti beneficiari dell'ultima succitata disposizione normativa, in ordine di tempo, e docenti che, per il passato, si sono avvalsi di analoghe agevolazioni ai sensi delle varie leggi speciali, succedutesi in materia.

Quanto, infine, all'esigenza — senz'altro valida e fondamentale — di un opportuno coordinamento fra le diverse iniziative di aggiornamento, si ritiene che la soluzione sia da ricercarsi nella realizzazione di un efficiente sistema di collegamento, a livello programmatico e contenutistico, fra i diversi organi istituzionali coinvolti nel particolare settore, in primo luogo fra quelli direttamente responsabili della gestione delle istituzioni scolastiche e tra questi e gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativo.

In tale ottica, e nei limiti delle proprie attribuzioni, l'Amministrazione scolastica non mancherà di impegnarsi.

Il Ministro della pubblica istruzione
FALCUCCI

(16 luglio 1984)

IMBRIACO, VALENZA, SALVATO, ULIANICH, VISCONTI. — *Al Ministro dell'interno ed al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* — Premesso:

che con il progressivo aggravarsi dei fenomeni bradisismici a Pozzuoli si è reso necessario evacuare i nuclei familiari residenti nella zona A, pari a 41.000 persone, e che circa 10.000 persone sono alloggiate nel villaggio Coppola Pinetamare con sistemazione autonoma o in appartamenti requisiti;

che nel periodo marzo-giugno 1984 vengono a scadere i contratti comunque stipulati con i proprietari dei suddetti appartamenti e che si è creata una forte pressione dei proprietari tesa a liberare gli appartamenti per trarne un maggior reddito per il periodo estivo;

che in tale situazione di tensione si è innescata una presenza delinquenziale e camorristica che è ricorsa a minacce di attentati ad una scuola frequentata da bambini puteolani al villaggio Coppola, nonchè a minacce a privati cittadini operate attraverso manifesti murali,

gli interroganti chiedono di sapere se sono a conoscenza di tale situazione, drammatica per i risvolti sociali e di ordine pubblico, e quali interventi intendono adottare per stroncare le intimidazioni e le minacce camorristiche e per evitare, comunque, che migliaia di persone vengano allontanate dalle loro attuali abitazioni in tutte le zone di esodo, aggiungendo un ulteriore momento di disagio sociale ad una situazione già drammatica ed insopportabile.

(4 - 00774)

(6 aprile 1984)

RISPOSTA. — Nel villaggio Coppola Pinetamare di Castelvolturno sono alloggiate, con sistemazione autonoma o in appartamenti requisiti, circa 15.000 persone evacuate da Pozzuoli a seguito del fenomeno del bradisismo.

Non risulta, tuttavia, che elementi camorristici siano presenti in zona ed abbiano effettuato minacce ed attentati.

Si è verificato soltanto un falso allarme in una scuola per la presenza di una bomba, notizia poi risultata infondata.

L'ordine pubblico nel villaggio Coppola viene mantenuto dai militari della locale stazione, integrata dal personale dei reparti speciali del Comando gruppo e della Compagnia carabinieri di Mondragone, che periodicamente si portano in zona.

Per quanto concerne gli affitti di appartamenti ai cittadini puteolani questo ufficio ha ovviato mediante emanazione dell'ordinanza n. 188/FPC/ZA, del 20 aprile 1984, di proroga al 10 ottobre 1984 delle relative scadenze.

Risulta infine, secondo informazioni assunte in sede locale, che i cittadini di Castelvolturno hanno accolto serenamente, nonostante i problemi creati all'economia della classe imprenditoriale e operaia del paese che ricava dal turismo le uniche risorse finanziarie, l'afflusso degli sfollati da Pozzuoli.

Il Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile
ZAMBERLETTI

(17 luglio 1984)

PAGANI Antonino, SCEVAROLLI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere le motivazioni in forza delle quali al generale in ausiliaria Enrico Rebecchi è stata respinta la richiesta di colloquio con esso Ministro, avanzata ai sensi del paragrafo 39, articolo 5, prima parte, del vigente Regolamento di disciplina militare.

Tale richiesta figurava approvata, in ordine al suo oggetto, addirittura dal capo di stato maggiore dell'Esercito, generale Cappuzzo, con il quale il nominato generale Rebecchi si era in precedenza incontrato, sempre ai sensi della citata norma.

(4 - 00941)

(4 giugno 1984)

RISPOSTA. — L'articolo 40, n. 5, del vigente Regolamento di disciplina militare stabilisce che « gli ufficiali generali ed ammiragli possono conferire direttamente con qualsiasi superiore; possono altresì chiedere di conferire direttamente con il Ministro della difesa ». Da tale norma si evince che, alla facoltà di chiedere udienza, non corrisponde un obbligo del Ministro di concederla.

Il generale Franco Rebecchi ha avanzato richiesta di colloquio per invocare la riforma di atti amministrativi definitivi risalenti a circa un decennio e contro i quali egli aveva già prodotto infruttuosamente ricorso ai competenti organi della giustizia amministrativa.

Essendo stata la materia ampiamente dibattuta in sede giurisdizionale, il Ministro non ha, nella specie, ravvisato alcuna utilità pratica nell'eventuale accoglimento della richiesta.

Il Ministro della difesa
SPADOLINI

(16 luglio 1984)

PINTO Michele. — *Al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* — Premesso che nella notte del 29 settembre 1983 un nuovo e non lieve sisma ha colpito un'ampia zona del salernitano, con epicentro nei monti Picentini, si chiede di conoscere:

1) se risponde a verità la circostanza riferita dalla stampa (vedasi « Il Mattino » del 30 settembre 1983, edizione Campania, pagina 15) secondo cui all'Osservatorio vesuviano sarebbe inibito di fornire notizie concernenti movimenti sismici che non riguardino l'area napoletana;

2) le ragioni di tale diniego;

3) quali iniziative si intendono assumere al fine di coordinare, nell'ambito della Protezione civile, anche l'importante settore di una corretta e tempestiva informazione.

(4 - 00141)

(5 ottobre 1983)

RISPOSTA. — Il problema della informazione nelle fasi immediatamente successive al verificarsi di un evento calamitoso è di estrema delicatezza per i risvolti anche di natura psicologica che esso involge.

Se ne è avuta una riprova in occasione del riacutizzarsi del fenomeno bradisismico

nell'area flegrea, allorquando diverse fonti scientifiche diramavano notizie discordanti, talvolta allarmanti e talvolta rassicuranti, generando confusione e apprensione nelle popolazioni interessate e creando stati d'animo di assoluta incertezza e di sfiducia nelle istituzioni.

Di qui la necessità di un intervento diretto a disciplinare la materia. Con l'ordinanza n. 16/FPC, del 1° ottobre 1983, si è provveduto, infatti, ad individuare nel gruppo nazionale per la vulcanologia l'ente responsabile dell'attività di sorveglianza dell'area flegrea e portavoce scientifico col compito di emettere periodici comunicati ufficiali per assicurare l'informazione verso le autorità locali ed i cittadini.

L'Osservatorio vesuviano è stato, quindi, invitato a non trasmettere notizie sugli eventi sismici che non riguardino l'area napoletana nei tempi immediatamente successivi al loro verificarsi, poichè a questo deve provvedere l'Istituto nazionale di geofisica, che è tra gli istituti di ricerca nazionali quello meglio attrezzato per rispondere alle esigenze di protezione civile; e ciò, appunto, per evitare confusioni di voci plurime, talvolta differenziate, in momenti estremamente delicati.

Naturalmente sia l'Istituto nazionale di geofisica che l'Osservatorio vesuviano sono in stretto contatto con l'ufficio del Ministro per il coordinamento della protezione civile per una corretta e tempestiva informazione sugli eventi sismici che interessano il nostro Paese.

Il direttore dell'Osservatorio vesuviano, con l'ordinanza numero 178/FPC/ZA, del 9 aprile 1984, è stato, in particolare, nominato coordinatore responsabile dell'attività di sorveglianza, sia a terra che in mare, del fenomeno bradisismico e gli è stato demandato il compito di esclusivo portavoce scientifico, con facoltà di emettere periodici comunicati ufficiali allo scopo di assicurare la più corretta informazione.

Il Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile
ZAMBERLETTI

(17 luglio 1984)

PINTUS. — *Ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e della pubblica istruzione.* — Per sapere se siano a conoscenza dello stato di tensione venutosi a determinare nella città di Varese per effetto della decisione della Giunta comunale di destinare a sede di celebrazione di un dibattimento penale a carico di 77 imputati di spaccio e detenzione di stupefacenti la palestra della scuola media statale « Vidoletti » prima della chiusura dell'anno scolastico.

In particolare, l'interrogante, pur senza nutrire preconcette avversioni nè per l'utilizzazione di strutture scolastiche per finalità sociali anche diverse da quelle didattiche, nè per la promozione di una corretta informazione presso i più giovani circa il fenomeno delle tossicodipendenze, chiede di conoscere:

1) se si ritenga, in via generale, compatibile con le esigenze di una corretta informazione dei giovani la promiscuità — che fatalmente verrà a determinarsi durante la celebrazione del processo di cui sopra — tra gli alunni della scuola e le varie persone che seguiranno le fasi processuali come testimoni, imputati a piede libero e semplici spettatori;

2) se l'autorità comunale, il Provveditorato agli studi, la dirigenza del Tribunale, prima di far cadere la scelta della sede del dibattimento su una struttura scolastica in parziale coincidenza con le ordinarie attività didattiche, abbiano seriamente esaminato la praticabilità di scelte alternative, anche con riferimento alla data di celebrazione del processo;

3) se si ritenga compatibile con le vigenti disposizioni, ed in modo particolare con il disposto della legge 4 agosto 1977, n. 517, il sacrificio, imposto autoritativamente, di una parte del programma e di un imprecisato, ma non trascurabile, numero di ore di lezione, connesso ad altra destinazione di una struttura scolastica senza il preventivo assenso dei consigli di circolo e d'istituto e prescindendo dai criteri che il consiglio scolastico provinciale è legittimato a stabilire;

4) se i Ministri interrogati non ritengano opportuno e doveroso, anche sul rilievo che i decreti di citazione per il giudizio contenenti l'indicazione della sede del dibattito processuale risultano datati 8 marzo 1984, vale a dire il giorno prima della spedizione al sindaco di Varese della richiesta di concessione dei locali, accertare l'effettiva indisponibilità di altre strutture idonee ovvero l'impossibilità per il giudice penale di scegliere una data diversa per l'inizio del dibattimento.

In vista dell'approssimarsi del 28 maggio — data in cui avranno inizio i lavori di adattamento del locale — la risposta alla presente interrogazione appare urgente.

(4 - 00872)

(22 maggio 1984)

RISPOSTA. — Avverso la decisione dell'Amministrazione comunale di Varese di destinare a sede di celebrazione del dibattimento penale indicato dalla signoria vostra la palestra della scuola media statale « Vidoletti », il 4 giugno scorso gli alunni della prima e seconda media della scuola suddetta hanno disertato le lezioni.

Nessuna promiscuità tra studenti e persone interessate a seguire il processo è da paventare, in quanto la palestra in cui si svolge il dibattimento è isolata rispetto alle aule scolastiche.

La sede prescelta è stata concessa per la inesistenza di altri locali ritenuti idonei dal Tribunale e sulla base anche delle assicurazioni fornite al provveditore agli studi di Varese circa la conclusione del procedimento penale prima dell'inizio del nuovo anno scolastico.

Nessun pregiudizio viene arrecato, del resto, alla attività scolastica, poichè il processo inizia pochi giorni prima della chiusura delle scuole. Neppure il programma di insegnamento di educazione fisica sarà ridotto, dato che le lezioni possono svolgersi all'aperto e nella palestra del vicino liceo scientifico.

Per il temporaneo mutamento di destinazione di un locale di pertinenza della scuola non era necessario il preventivo assenso degli organismi scolastici, ai sensi della legge 4 agosto 1977, n. 517, tenuto conto che — come precisato dal provveditore agli studi di Varese — la legge suddetta trova applicazione esclusivamente nei casi espressamente previsti, tra i quali non è incluso quello in esame.

Il Ministro dell'interno
SCALFARO

(14 luglio 1984)

RUFFINO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere quali concrete iniziative intende assumere al fine di eliminare i gravi disagi che determina il passaggio a livello di Cengio (Savona), che, collocato all'interno dell'abitato, nell'ambito della strada statale di collegamento fra le province di Savona e di Cuneo, comporta rilevanti disagi e gravi ritardi nella circolazione.

Se si tiene conto del fatto che transitano giornalmente sulla linea ferroviaria Savona-Torino 70-80 convogli e se si considerano i numerosi incroci che vengono effettuati nella stazione di Cengio, il passaggio a livello rimane chiuso in pratica circa 10 ore al giorno.

Si appalesa, quindi, urgente ed improrogabile l'esigenza di modificare l'attuale situazione, sia con la costruzione di un eventuale sottopassaggio, sia con soluzioni alternative che eliminino questa vera e propria « frontiera » fra le province di Savona e di Cuneo.

(4 - 00898)

(23 maggio 1984)

RISPOSTA. — Il passaggio a livello situato al chilometro 28+885 della linea Savona-Carmagnola è comandato dalla vicina stazione di Cengio, con manovra delle barriere basata sull'effettiva marcia dei treni.

Per lo stesso passaggio a livello i tempi di chiusura sono, quindi, minimi, e sussistono le più elevate condizioni di sicurezza.

Nei programmi aziendali a breve termine non si è potuta prevedere l'eliminazione di tale attraversamento a raso, in quanto i finanziamenti disponibili si sono dovu-

ti destinare ad interventi soppressivi inderogabilmente prioritari per le maggiori gravità delle soggezioni all'esercizio ferroviario ed alla viabilità stradale.

Peraltro, l'esigenza prospettata sarà tenuta nella massima considerazione nella formulazione dei programmi che saranno consentiti dai fondi da erogare ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 189, concernente il piano decennale per la soppressione dei passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato.

Il Ministro dei trasporti
SIGNORILE

(9 luglio 1984)